



Alla C.A. **Amministratori di Condominio/Condomino**

Oggetto : REGOLE TECNICHE VERTICALI Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione

Gentile cliente,

il decreto 25 gennaio 2019 che modifica ed integra il decreto 16/05/1987 n. 246, D.P.R. 151/2011 e D.M. 3/08/2015, obbliga il condominio a garantire un livello di prestazione minima di sicurezza antincendio per gli occupanti.


Gli adempimenti variano in misura dell'altezza antincendio dell'edifici, ma è obbligo del "Responsabile dell'Attività" :

- identificare le misure standard da attuare in caso d'incendio;
- fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;
- esporre un foglio informativo riportante divieti ecc.. in caso d'incendio;
- mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature ecc., effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

Facendo un esempio pratico : se abbiamo un condominio con autorimessa di superficie inferiore a 300 m² e quindi non soggetta a C.P.I., **occorre comunque obbligatoriamente installare estintori e adeguati dispositivi.**

Il mancato adeguamento comporta ovviamente responsabilità penali, sanzioni, e la decadenza delle coperture assicurative.

Per qualsiasi dubbio o necessita ci contatti al :

 0744.956015 – 0744.957610

 www.aziendaserviziitalia.it

 info@aziendaserviziitalia.it